

“Premio Giuseppe Pecorella, giurista”

«Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura». È questo ciò che sancisce l'art. 2 della Costituzione Italiana. Quindi il presupposto è uno ed inequivocabile: la Costituzione Italiana prevede la nomina di giudici popolari, che rappresentino la voce della popolazione.

In Italia non tutti sono a conoscenza dell'esistenza di una giuria popolare. Ma cos'è? E quale potere effettivo ha? I giudici popolari sono semplici cittadini che vengono nominati nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello come è previsto dall'articolo 5 del codice di procedura penale, cioè quelli da cui è derivata la morte di una o più persone, e altri. Tale giuria è composta da 2 magistrati ordinari e da 6 cittadini sorteggiati in apposite Liste Generali formate dal Presidente del Tribunale sulla base degli Albi definitivi e degli elenchi comunali. Ai giudici popolari non sono richiesti requisiti particolari se non: cittadinanza italiana, età compresa tra i 30 e i 65 anni, godimento dei diritti civili e politici, buona condotta morale, possesso di licenza media inferiore (per la Corte d'assise) o di scuola media superiore (per la Corte d'assise d'appello). Naturalmente sono esclusi di diritto i magistrati, i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi altro organo di polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione. Non si dimentichi inoltre che i giudici non togati fanno parte anche del Tribunale dei minorenni, organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18. Il Tribunale per i minorenni è infatti composto da un magistrato di Corte d'appello che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due componenti esperti non togati.

Si sono però verificati alcuni casi di errori giudiziari in cui la giuria era composta proprio dalla giuria popolare, vale a dire i 6 cittadini e i 2 togati.

Si veda il caso di Daniele Barillà, arrestato nel febbraio 1992 per uno scambio di persona. L'imputato infatti guidava una Fiat Tipo color amaranto con tre numeri di targa uguali a quelli di un narcotrafficante. Fu condannato a 18 anni e ha passato 7 anni, 5 mesi e 25 giorni in carcere, nonostante fosse innocente. Il caso è stato riaperto nel 1997 insieme ad altri processi e, scarcerato il 12 luglio 1999, Barillà è stato assolto il 17 luglio 2000 per non aver commesso il fatto. Questo rimane senz'altro uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana, dovuto a giudicanti togati ivi GUP, GUP ORDINARI e inquirenti.

Indiscutibilmente il caso giudiziario che è stato a cuore a molti è quello legato alla Trattativa Stato-Mafia. Secondo il procuratore Bertone ci sono tre sentenze passate in giudicato, costruite su una falsa pista investigativa, imbastita sulle dichiarazioni del falso pentito Scarantino, il quale si autoaccusò di aver rubato l'auto di via D'Amelio, e di altri due personaggi come Candura e Andriotta. Ciò che emerge e che però non trova riscontro in elementi concreti è l'ipotesi che la svolta impressa alle indagini con l'ostinato perseguimento della pista Candura-Scarantino e le lacune delle stesse siano il frutto di una scelta preordinata del gruppo investigativo o, peggio ancora, di un complotto istituzionale diretto dai funzionari (oggi indagati) al depistaggio. L'evidente forzatura delle investigazioni, anche con l'approccio superficiale con personalità complesse, come quella del Candura e dello Scarantino, forse anche dell'Andriotta, rivelano l'ansia di velocizzare quanto più possibile le indagini e magari di raggiungere traguardi immediati con la pretesa della loro immutabilità, ma con il rischio oggettivo della loro caducità, cosa che poi effettivamente verificatasi.

Certo tali traguardi investigativi avrebbero soddisfatto l'ansia di fare giustizia e soprattutto rassicurato l'opinione pubblica e l'ambiente della questura, dove, si avvertiva un grande

sentimento di rabbia e di tensione per la strage a seguito della quale erano rimasti uccisi il magistrato Paolo Borsellino e cinque componenti della sua scorta. Ma non è con l'ansia di velocizzare che si fanno i processi, rischiando così di ricorrere in errori giudiziari.

Questi errori non si possono certo imputare ai 6 giudici popolari i quali si limitano ad esprimere il proprio parere che chiaramente non ha alcun fondamento tecnico-giuridico. Non per questo però può diventare assorbente la responsabilità del giudice popolare a cui, tra l'altro, non è permesso nemmeno di fare domande agli imputati. Infatti terminato il dibattito in aula e sentite le richieste dell'accusa e le motivazioni della difesa, il collegio giudicante si ritira in camera di consiglio, ove, non avendo i giudici popolari conoscenza alcuna degli articoli del codice penale, sono i due giudici togati che guidano il giudizio con il codice in mano. I 6 giudici popolari insieme ai due giudici togati (presidente e giudice a latere) partecipano alle udienze e alle decisioni contenute nelle sentenze. Alle udienze possono partecipare anche altri giudici popolari in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento giustificato.

In definitiva la preparazione tecnica dei giudici togati non può essere in nessun modo assorbita dai giudici popolari che esercitano comunque una funzione fondamentale rappresentando il giudizio del popolo, che in un paese democratico è il presupposto fondamentale.

Infatti la procedura penale non può essere sostituita da un semplice parere. Chiaramente i giudici popolari non hanno conoscenze degli articoli del codice penale e quindi si creerebbe un rischio maggiore di errori, nonché disordini e precedenti. In base a cosa si emanerebbero sentenze? La magistratura invece è un organo unico e indipendente che esercita proprio una funzione giurisdizionale. Pertanto sebbene ci siano state situazioni nella quali è capitato che i magistrati abbiano commesso errori, ciò non comporta la completa indipendenza dei giudici popolari perché la funzione della magistratura è insostituibile. D'altronde come la nostra Costituzione sancisce (art.107): «i magistrati sono inamovibili». Il giudizio finale spetta a loro che devono seguire in tutto e per tutto il principio dell'*oltre ogni ragionevole dubbio*, istituto cardine nel processo penale che tende ad eliminare ogni discrezionalità e giudizio soggettivo nella decisione del giudice.

Francesca Giordano